

COPIA



COMUNE DI SARNONICO Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36 del Consiglio Comunale

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti del Comune di Sarnonico per il triennio 2024-2026.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17.43** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

1. ABRAM	Martino
2. MARCHIORO	Noemi
4. MATTAR	Georges Zakhia
5. MARCHIORO	Noemi
6. MARTINI	Ruben
7. ZAMBONIN	Carlo
8. ZILLER	Giuseppina
9. ZUCOL	Lorenzo

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 C.E.L. LR 3 maggio 2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

02 gennaio 2024

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Antonio Carlo Iorio

Assenti i Signori:

ABRAM EMANUELA Assente giustificato
ABRAM MIRKO Assente giustificato

Assiste il Segretario comunale dott. Antonio Carlo Iorio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Carlo Zambonin, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 28.12.2023

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti del Comune di Sarnonico per il triennio 2024-2026.

Premesso che il CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 prevede che:

Art. 206 Organo di revisione economico-finanziaria

1. I consigli comunali eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), o all'ordine dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle province ai sensi del comma 3 per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Nei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 30.000 abitanti il regolamento di contabilità può prevedere che l'organo di

revisione sia composto da due componenti, disciplinandone le modalità di funzionamento. In tale ultimo caso, uno dei due componenti viene designato dalle minoranze consiliari.

2. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1.

3. Le province, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3, dello statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 1, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della giunta provinciale, sentiti il competente ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.

Art. 207 Durata dell'incarico

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina e i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi.

Art. 209 Incompatibilità e ineleggibilità

1. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.

2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune.

3. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.

4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Con deliberazione n. 34 di data 27.11.2020 il Consiglio Comunale ha confermato il dott. commercialista - revisore contabile Emanuele Franzoia con studio in Trento, iscritto al n. 558 dell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto ed al n. 154733 all'albo dei Revisori Legali, 1, revisore dei conti del Comune di Sarnonico per il per il periodo 15.12.2020 – 14.12.2023.

Dato atto che, nonostante l'ottimo servizio svolto e la soddisfazione dell'Amministrazione non è possibile procedere con una nuova conferma.

Sentita la proposta del Vicesindaco di nominare quale revisore dei conti del Comune di Sarnonico per il prossimo triennio la dott.ssa Roncato Cristina, con studio in Cles, iscritta al n. 685 dell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto ed al n. 171119 all'albo dei Revisori Legali.

Dato atto che la dott.ssa Roncato Cristina e iscritta all'elenco provinciale dei revisori dei conti degli enti locali dalla PAT anno 2023 acquisito al prot. Comunale n. 4338 dd. 29.11.2023.

È necessario pertanto procedere alla nomina del revisore secondo quanto previsto dalla normativa regionale, dal “Regolamento di contabilità” e dalle norme riguardanti la revisione economico finanziaria, che prevedono quanto segue:

- I revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla data di scadenza dei precedenti e comunque non prima dell'esecutività della deliberazione di nomina;
- Con D.P.Reg 25 settembre 2020, n. 42 si è modificato il regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con D.P.G.R. 20 maggio 1993, n. 7/L e successive modificazioni, prevedendo un aumento delle indennità e fissando per la prima volta valori minimi, pari al massimo attribuibile dalla classe demografica inferiore; Con deliberazione della giunta regionale n. 144 del 10 settembre 2020 sono poi stati fissati in concreto i limiti massimi e minimi dei trattamenti economici, indicando per i comuni tra i 501 e i 1.000 abitanti un range compreso tra € 2.891,70 e euro 3.717,90.
- Ai revisori residenti fuori comune, oltre al compenso, spetta il rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute, se richieste, per la presenza presso il Comune nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni;
- ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'art. 209 del C.E.L.;
- il revisore, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L, non può assumere complessivamente più di otto incarichi e tale limite deve essere dichiarato con apposita autocertificazione

Rilevato che con deliberazione della giunta regionale n. 144 del 10 settembre 2020 sono stati fissati in concreto i limiti massimi e minimi dei trattamenti economici, indicando per i comuni tra i 501 e i 1.000 abitanti un range compreso tra euro 2.891,70 e euro 3.717,90.

Tenuto conto della dimensione demografica del Comune;

Visto l'art. 210 del C.E.L. approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 in merito alle funzioni dei Revisori dei Conti;

Tenuto altresì conto delle mansioni affidate al revisore in riferimento al Regolamento citato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata la necessità di affidare per il prossimo triennio l'incarico di revisore dei conti del Comune di Sarnonico.

Rilevato che con nota dd. 28.11.2023, acquisita al prot. comunale n. 4338 dd. 29.11.2023, la dott.ssa Roncato Cristina ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di revisore dei conti del comune di Sarnonico per il prossimo triennio.

Considerato che il Vicesindaco propone di nominare quale Revisore dei conti per il comune di Sarnonico per il triennio 2024-2026 la dott.ssa Roncato Cristina.

Ritenuto ragionevole determinare il compenso nell'importo complessivo di Euro 2.900,00 annui, così come previsto con deliberazione della giunta regionale n. 144 del 10 settembre 2020, tenuto conto che il Comune di Sarnonico al 31.12.2019 rientra nella fascia demografica che va dai 501 ai 1000 abitanti.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, attestante nel contempo la copertura finanziaria della spesa, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario comunale tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica;

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 118 di data 23 giugno 2011 e s.m., recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L - modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, per la parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. (Testo Unico Enti Locali);
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige Titolo IV “Responsabilità, controlli e disposizioni in materia contabile” (Capo I “Responsabilità” – Capo II “Controlli” – Capo III “Disposizioni in materia contabile”), approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Vista la delibera consiliare n. 44 dd. 29.12.2022 di approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati per l'anno 2023.

Vista la deliberazione giuntale n. 162 del 30.12.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria anno 2023.

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori consiglieri comunali Bertagnolli Giorgio e Mattar Georges Zakhia, constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 10 (dieci);
 voti favorevoli n. 10 (dieci);
 voti contrari n. / (/);
 astenuti n. / (/).

Sulla base del risultato della votazione,

il Consiglio Comunale,

D E L I B E R A

1. di nominare Revisore dei conti per il triennio 2024 – 2026 con le funzioni di cui all'art. 210 del C.E.L. approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, fatti salvi l'accertamento dei requisiti ed eventuali casi di incompatibilità previste dalla legge e dal Regolamento di contabilità, dal 01.01.2024 al 31.12.2026, il Dottore Commercialista - Revisore contabile dott.ssa Roncato Cristina, con studio in Cles - via Corso Dante, 13;
 2. di dare atto che l'effettiva assunzione dell'incarico da parte del revisore decorre dal giorno 01.01.2024;
 3. di dare atto che lo stesso ha dichiarato per iscritto di accettare l'incarico e che non si trova in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge;
 4. di fissare il compenso annuo del Revisore dei Conti nominata per il triennio 2024-2026 nella misura di € 2.900,00 annui;
 5. di dare atto che al Revisore spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 8 del Regolamento citato;
 6. di imputare la spesa complessiva presunta del triennio pari ad € 8.700,00 oltre a CNPA ed IVA al cap. 55 Missione/Programma 01.03 P.F. 1.03.02.01.008 del bilancio di previsione 2024, 2025, 2026;
 7. di comunicare al Tesoriere, al Commissariato del Governo e alla Giunta provinciale il nominativo del Revisore dei conti, entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della presente deliberazione;
 8. di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
 9. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni.
- In relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.